

CENTRO STUDI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

RASSEGNA STAMPA



18/10/2009

Dottori commercialisti

Sole 24 Ore 18/10/2009 p. 19 Senza formazione niente stagisti 1

Riforma forense

Corriere Della Sera 18/10/2009 p. 29 I veti degli avvocati sulla riforma a difesa dei minimi tariffari 2

Sole 24 Ore 18/10/2009 p. 19 Vertici forensi a ranghi serrati 3

Crisi professionisti

Sole 24 Ore 18/10/2009 p. 4 Sacconi: più tutele per manager e autonomi 4

Professionisti. Le previsioni del regolamento per il tirocinio per diventare dottori commercialisti o esperti contabili

Senza formazione niente stagisti

Il dominus che viola l'obbligo di aggiornarsi non può certificare il praticantato

Gian Paolo Tosoni

Il commercialista che non ha assolto l'obbligo della formazione professionale continua nell'ultimo triennio non può consentire il tirocinio professionale ai praticanti per l'accesso all'esame di abilitazione. Lo prevede l'articolo 1, comma 5, del decreto del ministero dell'Istruzione 143 del 7 agosto 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 241 del 16 ottobre 2009 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

Con il Regolamento per la pratica professionale degli aspiranti dottori commercialisti ed esperti contabili, quindi, è indirettamente introdotta una prima "sanzione" agli iscritti che non assolvono all'obbligo deontologico della formazione professionale: costoro non possono certificare l'effettuazione del ti-

rocinio da parte di praticanti.

In base all'articolo 4 del regolamento emanato dal Consiglio nazionale, il periodo di formazione professionale è triennale e i trienni formativi decorrono dal primo gennaio 2008. Ne consegue che il primo triennio si perfeziona il 31 dicembre 2010. Dunque, soltanto da questa data la prescrizione dell'obbligo formativo del dominus prevista nel decreto ministeriale potrebbe essere applicata, con la conseguenza che la pratica profes-

LA VALIDITÀ

Una sospensione ingiustificata rende inefficace il periodo di pratica già effettuato

nale in corso potrà proseguire anche se il titolare dello studio non è in regola con la formazione continua.

Manca anche una norma transitoria che regoli i tirocini in corso avviati durante il triennio 2008-2010 e che si concluderanno successivamente. In questi casi, la pratica professionale dovrebbe essere portata a conclusione anche se il dottore o ragioniere commercialista non partecipa alla formazione continua.

Ogni professionista può accogliere nel proprio studio un numero massimo di due tirocinanti. L'Ordine, tuttavia, può autorizzare la frequenza di un terzo praticante, se il professionista documenta che lo studio ha la capacità di assicurare le esigenze formative dei tirocinanti.

Particolarmente severa appa-

re poi la disposizione contenuta nell'articolo 8 del Dm 143/09, sulla sospensione del periodo di tirocinio, che rende inefficace la pratica professionale svolta prima della interruzione. In sostanza, se il praticante sospende il tirocinio - si ritiene anche per un periodo minimo - per cause diverse da malattia, gravidanza, infortunio e servizio militare, la pratica già svolta rimane priva di effetti. In sostanza, non sono ammessi ripensamenti: se un praticante, dopo aver compiuto la pratica per un anno, la interrompe per un rapporto di lavoro subordinato e successivamente intende riprendere la pratica professionale, l'anno già compiuto non viene considerato nel periodo di tirocinio richiesto per l'esame di abilitazione alla professione.

Anche il registro dei tirocinanti ha due sezioni: a) per i tirocinanti commercialisti e b) per gli esperti contabili. L'articolo 14 del Dm prevede il passaggio del praticante dalla sezione b) alla sezione a). Può avvenire che un soggetto, dopo aver conseguito la laurea triennale, si iscriva nel registro praticanti sezione «esperti contabili» e svolga il periodo di tirocinio. Se nel frattempo consegue la laurea magistrale, per poter accedere all'esame di abilitazione per la professione di commercialista (sezione a), deve svolgere un nuovo anno di tirocinio per le materie previste per l'accesso a questa sezione, pur avendo già concluso il periodo di pratica relativamente alla sezione degli esperti contabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le regole base

Durata


■ Dura tre anni e deve essere svolto senza interruzioni con un minimo di 20 ore la settimana

Estero

■ Per 6 mesi può essere svolto in un paese Ue presso chi svolge una professione equiparata

Studenti universitari

■ Può essere contestuale ai due anni della laurea specialistica se ci sono le condizioni previste dalla convenzione tra Miur e ordini di categoria. Ma il protocollo non è ancora stato firmato



Professioni Il nodo dei poteri del Consiglio nazionale forense I veti degli avvocati sulla riforma a difesa dei minimi tariffari

ROMA — Avvocati sulle barricate a difesa del disegno di legge di riforma della professione, in discussione in commissione Giustizia al Senato. Presto inizierà la votazione degli emendamenti, alcuni invisi alla categoria.

Per questo ieri si è tenuta, presso il Consiglio nazionale forense (Cnf), un'assemblea dei presidenti dei Consigli dell'Ordine forensi e, contestualmente, il tavolo di lavoro comune partecipato da tutte le componenti, istituzionali e associative, dell'avvocatura. Obiettivo: fissare dei paletti, dei principi irrinunciabili che gli avvocati hanno sintetizzato in una sorta di decalogo, cominciando dalla difesa della specialità dell'ordinamento professionale forense.

Gli avvocati vorrebbero venissero confermate le stringenti regole di accesso alla professione volte a «tutelare la sicurezza e l'affidabilità della prestazione professionale» e non a limitare la concorrenza, come invece l'Antitrust ha sostenuto in una recente pronuncia assai criticata dal Consiglio nazionale forense. Il decalogo prosegue rivendicando la necessità di una rigorosa formazione continua e «la

lizzazione come elemento di ulteriore qualificazione e sicurezza del servizio». Anche su questo punto gli emendamenti sono intervenuti per sottrarre al Cnf il monopolio della formazione.

Irrinunciabili per gli avvocati anche i minimi tariffari «come parametro di adeguata e corretta retribuzione della prestazione professionale» e la possibilità di cancellare dagli albi coloro che non praticano continuativamente.

Centrale, infine, il punto relativo alla «devoluzione del potere regolamentare al Cnf», principio che gli emendamenti al disegno di legge mettono fortemente in discussione.

Antonella Baccaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'iter della legge

L'Ordine è favorevole al disegno di legge attuale, ma si oppone agli emendamenti presentati



Gli avvocati dettano le condizioni al Parlamento sulla riforma

Vertici forensi a ranghi serrati

Valentina Melis
ROMA

Dieci punti irrinunciabili nella riforma dell'ordinamento professionale forense all'esame del Senato. Li ha fissati l'avvocatura riunita ieri a Roma, sotto l'egida del consiglio nazionale forense. Alla vigilia della discussione degli emendamenti al testo, presentati in commissione Giustizia a Palazzo Madama, e dell'indagine conoscitiva sulle professioni che sta per entrare nel vivo alla Camera, gli avvocati ribadiscono con un documento unitario che sono compatti nella difesa del testo base della riforma e sollecitano governo e parlamento ad approvare la legge in tempi rapidi.

I punti cardine della riforma che l'avvocatura ritiene qualificanti e quindi irrinunciabili sono:

- la specialità dell'ordinamento professionale forense;
- le regole di accesso alla professione, per tutelare la sicurezza e l'affidabilità della prestazione professionale;
- il rigore della formazione continua e dell'aggiornamento permanente;
- la previsione di titoli di specializzazione come elemento di ulteriore qualificazione e sicurezza del servizio dell'avvocato;
- la riserva professionale di consulenza legale;
- la legittimità dei minimi tariffari inderogabili e il ripristino del divieto di patto di quota lite;

■ i contenuti e i limiti della pubblicità consentita;

■ la devoluzione del potere regolamentare al Cnf;

■ l'effettività e continuità dell'esercizio professionale come condizione di permanenza nell'albo;

■ l'esclusione dei soci di mero capitale dalle forme associative professionali.

Sulla riserva professionale nella consulenza legale, che ha suscitato le critiche dell'Antitrust e della Confindustria, il presidente del consiglio nazionale forense Guido Alpa ha precisato, durante la discussione, che il testo unitario dell'avvocatura non intacca la consulenza professionale svolta dalle altre profes-

ni ordinistiche, né le consulenze svolte dalle associazioni nei confronti dei loro iscritti; né quelle che possono essere rese all'interno di un gruppo societario a una società "sorella". La riserva, in pratica, nel progetto di riforma, non è prevista per attività "interne" a un'azienda (come le banche o le assicurazioni), ma solo per le consulenze nei confronti di terzi.

Il presidente dell'organismo unitario dell'avvocatura Maurizio de Tilla sottolinea la sua adesione al documento unitario, «che - dice - ha ricevuto le "sette mosse" irrinunciabili nella riforma già messe a punto dall'Oua».

De Tilla chiarisce come dare sostanza a quelle che il decalogo definisce «regole di accesso alla professione»: «Gli avvocati in Italia - spiega - sono 230mila, contro i 40mila della Francia. Il paese ha bisogno al massimo di 100mila avvocati. È necessario introdurre il numero chiuso all'università e un accesso programmato di 4mila avvocati l'anno alle scuole di formazione forense. Inoltre, sarebbe necessario prevedere il limite massimo di cinquant'anni di età per l'iscrizione all'albo e la validità quinquennale del certificato di abilitazione alla professione».

Compattezza anche sul fronte delle tariffe minime, che - ha sottolineato la discussione di ieri - sono state sempre "salvate" dalla Corte di giustizia europea, nonostante le bocciature della Commissione. «Oggi - aggiunge de Tilla - ci sono giovani avvocati costretti a erogare prestazioni per 100 o 200 euro. Una cifra che non consente neanche il rimborso delle spese. L'assenza di minimi tariffari - conclude - andrebbe a danneggiare proprio la parte debole della professione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Welfare

Sacconi: più tutele per manager e autonomi

Le pensioni non sono nelle prossime attività del governo perché «una riforma è stata fatta due mesi fa e ora si tratta di applicarla» ma potrebbero arrivare forme di autotutela per manager e professionisti rimasti senza lavoro. A lanciare l'ipotesi, a margine del Forum della Coldiretti a Cernobbio (Como), è il ministro del Lavoro Maurizio Sacconi.

Nello smentire che all'orizzonte ci sia una riforma pensionistica, Sacconi propone una nuova idea: «Forme di autotutela da realizzare o attraverso enti bilaterali, nel caso dei manager, o attraverso le casse previdenziali per quanto riguarda le libere professioni». Gli ammortizzatori, spiega il ministro, potrebbero scattare in caso di perdita del lavoro o di una malattia prolungata. «Si tratta di verificare la sostenibilità di ipotesi di questo tipo affidate a casse privatizzate che possono, su una base assicurativa, realizzare forme di protezione del reddito nel momento in cui questo venisse meno per varie ragioni a un libero professionista». Ad esempio, «nel caso di una malattia prolungata che spesso viene affrontata con forme assicurative private ma che, a determinate condizioni, le stesse casse potrebbero realizzare». Per ora quella di Sacconi rimane un'ipotesi da valutare. Discutendone anzitutto con gli enti che sarebbero coinvolti: «Abbiamo un tavolo aperto con le casse previdenziali e pensavamo di parlare anche di queste ipotesi».

Sacconi dice poi soddisfatto del primo impatto dei voucher per i lavori occasionali: «Siamo solo all'inizio. Sono stati venduti 2 milioni e 600 mila buoni voucher equivalenti, dei quali più della metà sono stati impiegati in agricoltura».

L. Sq.

